

Regola di Casotto

in Comune di Pedemonte della Provincia di Vicenza



Regolamento per l'acquisizione del diritto di Regoliere mediante benintrando



Art. 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'acquisizione del diritto di Regoliere mediante benintrando, fissando i requisiti minimi richiesti e definendo le modalità per l'iscrizione nell'Elenco dei fuochi-famiglia, come previsto dall'art. 5 dello Statuto.

Art. 2 – Domanda per l'acquisizione del diritto ed accoglimento della stessa

1. I diritti di partecipazione alla Regola possono essere acquisiti mediante formale domanda degli interessati, in carta semplice, indirizzata al Consiglio di Amministrazione che, attraverso il Segretario, ne istruisce la pratica formulando la propria proposta all'Assemblea Generale dei Regolieri, la quale deciderà in proposito con apposita deliberazione.

Art. 3 – Requisiti per la presentazione della domanda di acquisizione del diritto

1. Per chiedere l'ammissione alla Regola gli interessati devono, oltre a condividere lo spirito e le finalità dell'Istituzione regoliera, possedere almeno uno dei seguenti requisiti:
 - a) dimostrare di discendere dalle antiche famiglie Regoliere casottiane e di non essere stati residenti all'interno del territorio regoliero durante il periodo nel quale la Comunità di Casotto era attiva per ottenere il riconoscimento ufficiale dalla Regione Veneto della nuova Regola ricostituita;
 - b) appartenere a famiglia che risieda nel territorio della Regola ininterrottamente da almeno 80 anni;
 - c) dimostrare, ancorché la loro famiglia risieda nel territorio della Regola da meno di 80 anni, forte attaccamento al paese, ai suoi abitanti ed alle sue tradizioni, usi e costumi e aver compiuto opere benemerite a favore della Regola.
2. Non possono richiedere l'acquisizione di Regoliere gli appartenenti ad altre Regole.
3. Per ottenere i diritti di Regoliere il richiedente deve corrispondere il dovuto benintrando.



Art. 4 – Benintrando

1. Il benintrando può essere di tre diverse tipologie:
 - a) somma in denaro versata alla Regola;
 - b) particella fondiaria o edilizia ceduta al patrimonio regoliero;
 - c) giornate lavorative prestate a beneficio della Regola gratuitamente, per lavori di miglioramento del patrimonio regoliero.

Art. 5 – Determinazione del benintrando

1. L'entità del benintrando dipende dai requisiti di cui all'art. 3, comma 1, posseduti dal richiedente e sono determinati nel seguente modo:
 - a) cinque giornate lavorative gratuite a beneficio del patrimonio regoliero per i richiedenti con i requisiti previsti all'art. 3, comma 1, lett. a);
 - b) cinque giornate lavorative gratuite a beneficio del patrimonio regoliero e una somma minima pari ad Euro 500,00 (Euro cinquecento/00) adeguata ai dati ISTAT sull'inflazione per i richiedenti con i requisiti previsti all'art. 3, comma 1, lett. b). Tale somma non potrà essere di entità superiore al rapporto tra il valore commerciale complessivo del patrimonio regoliero ed il numero dei fuochi-famiglia al momento della richiesta;
 - c) una somma pari ad Euro 500,00 (Euro cinquecento/00) adeguata ai dati ISTAT sull'inflazione, per i richiedenti con i requisiti previsti all'art. 3, comma 1, lett. c);
 - d) particelle fondiarie od edilizie del valore in Euro almeno pari al benintrando stabilito nel presente articolo alle lettere b) e c).

Art. 6 – Corresponsione del benintrando

1. La corresponsione del benintrando alla Regola deve essere fatta, a pena di inefficacia della delibera di accoglimento nella Comunità Regoliera da parte dell'Assemblea Generale dei Regolieri, entro 90 giorni dal ricevimento della comunicazione, inviata per mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 7 – Norma transitoria

1. I residenti all'interno del territorio regoliero, discendenti delle antiche famiglie regoliere, che non hanno aderito alla Regola al momento della sua formale ricostituzione, possono, entro il 31.12.2004, richiedere di godere degli stessi diritti dei Regolieri e di essere iscritti all'Elenco dei fuochi-famiglia, previa la corresponsione di 10 giornate lavorative gratuite a beneficio del patrimonio regoliero eseguite prima della deliberazione di accoglimento da parte dell'Assemblea Generale dei Regolieri.

